



**ASSICURAZIONE RCT/RCO  
Comune di Villaputzu  
Via Leonardo da Vinci snc  
09040 VILLAPUTZU  
CF 80003170927**

**Cig. ....**

**Ente Decorrenza Scadenza**  
Comune di Villaputzu 01/09/2013 - 31/08/2014

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue s'intendono per:

Contraente	:	L'Ente che stipula il contratto;
Assicurato	:	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none"><li>- Il Comune di .....</li><li>- Il legale rappresentante;</li><li>- I dipendenti tutti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'assicurato;</li></ul>
Società	:	.....
Assicurazione	:	Il contratto di assicurazione;
Polizza	:	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio	:	La somma dovuta alla Società;
Rischio	:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo	:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Cose	:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Scoperto	:	La percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia	:	La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

## Articolo 1 – Attività

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste od allo stesso attribuite "ope legis" ed intraprese in forza di provvedimenti legittimamente assunti dagli organi competenti.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) Dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) Dalla proprietà, manutenzione, e funzionamento d'impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) Dalla proprietà, e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) Dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere ( esclusa comunque l'organizzazione di concerti di musica rock e simili). L'assicurazione è efficace a condizione che lo svolgimento delle suddette manifestazioni sia stato regolarmente autorizzato dalle autorità competenti.  
In ogni caso sono esclusi, i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché dall'utilizzo di fuochi pirotecnici. A titolo di precisazione non sono considerati terzi gli artisti, gli orchestrali ed i partecipanti a gare sportive;
- e) Dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- f) Dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) Dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappia cani;
- h) Dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) Dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) Dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) Dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
- l) Dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) Da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) Dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- o) Dalla proprietà e manutenzione:
  - Di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
  - Della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture;
- p) Dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- q) Da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- r) Dal servizio di nettezza urbana, compresa la raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'Art.21 lettera a) delle Norme di polizza) d'immondizie e/o rifiuti in genere;  
La garanzia comprende inoltre:
  - Proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
  - L'attività di disinfezione e/o disinfestazione
- s) Dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- t) Dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

## NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

### **Articolo 2 – Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art.1910 Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 Codice Civile.

### **Articolo 3 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento e regolazione del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 0,00 del 01/09/2013 alle ore 24 del 31/08/2014.

La prima rata di premio, viene pagata al perfezionamento del contratto.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza.

In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 30° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Articolo 4 – Premio dell'assicurazione**

Il premio anticipato sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni previste per l'anno assicurativo in corso e si intende anche come premio minimo.

Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.

#### **Articolo 5 – Durata e proroga dell'assicurazione – Recesso in caso di sinistro**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

Alla scadenza la Società si impegna a prorogare alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

E' in facoltà delle parti di rescindere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Articolo 6 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Articolo 7 – Variazioni del rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano o intervengano variazioni che modifichino il rischio, l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società.

#### **Articolo 8 – Estensione territoriale**

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

#### **Articolo 9 – Coassicurazione e delega**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **Articolo 10 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art.1913 Codice Civile, entro 7 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi Artt.19 e 20, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e s.m.i..

### **Articolo 11 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del /i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO**

### **Articolo 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune.

### **Articolo 13 – Aggravamento/diminuzione del rischio**

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'articolo precedente.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'Art.1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Articolo 14 – Foro competente per l'esecuzione del contratto**

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente o dell'Assicurato.

#### **Articolo 15 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Articolo 16 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **Articolo 17 – Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato all'art. 1) e/o nella sua qualità di:

- a) **Proprietario, conduttore o gestore**  
di tutto quanto necessità all'attività descritta
- b) **Esercente**  
tutte le attività, ferma l'esclusione prevista al precedente art. 1)
- c) **Committente e/o patrocinante**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

#### **Articolo 18 – Novero dei terzi**

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso; nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

#### **Articolo 19 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./R.C.I)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

##### **a) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico**

a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e s.m.i. (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma a1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con una **franchigia fissa di Euro 500,00** per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

##### **Buona fede I.N.A.I.L.**

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

##### **b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.I.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 e s.m.i., in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

##### **c) Rivalsa I.N.P.S.**

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

## Articolo 20 – Malattie professionali

La garanzia di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'art.19 /lett. A) - al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante :

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'Assicurato

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali conseguenti alla silicosi, asbestosi o connesse alla lavorazione dell'amianto;
- 5) per i casi di contagio da virus HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ;
- b) per uno o più sinistri originati dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara :

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento di malattie professionali o rivalse da parte dell'INAIL e/o INPS
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso, è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## Articolo 21 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- b) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) Da furto;
- d) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) A cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) Alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;
- g) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- h) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- i) Derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) Derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e USL;
- k) Derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi;
- l) Derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- m) Conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- n) Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- o) Conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- r) Conseguenti o derivanti da fatto di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- s) Derivanti da prodotti geneticamente modificati. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- t) Derivanti dalla violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa. . La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- v) Conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

## Articolo 22 – Estensioni di garanzia

L'assicurazione si intende prestata per le seguenti garanzie, nell'ambito dei limiti ed alle condizioni in esse previste:

**A. Responsabilità civile personale dei dipendenti**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T..

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 C.P. entro i massimali previsti per la R.C.O..

**B. Responsabilità civile personale degli Amministratori e del Segretario**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto dall'Art.17 delle condizioni di polizza.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

**C. Danni per lavori ceduti in appalto ad imprese e/o prestatori d'opera**

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'Art.22 punto S).

**D. Committenza auto**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

**E. Danni a mezzi sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

**F. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo annuo assicurativo di un importo di Euro 250.000,00

**G. Danni da cedimento – Franamento e assestamento del terreno**

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti da cedimento o franamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

**H. Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque fino ad un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **I. Danni da Incendio**

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna o custodia.

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **J. Danni da interruzione e sospensione di attività**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale) mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **K. Danni a cose in consegna e/o custodia**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.21.lettera e) delle norme, si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e atti vandalici.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo.

#### **L. Spargimento di acqua**

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condotte in genere.

Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

#### **M. Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere**

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

La garanzia è operante per i prodotti somministrati nel periodo di validità della polizza e per sinistri accaduti durante il medesimo periodo.

#### **N. Proprietà di fabbricati**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'Art.22 punto S);
- I danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

**O. Organizzazione e gestioni di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio**

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

**P. Inquinamento accidentale**

A Parziale deroga dell'Art.21 lettera c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 150.000,00 per anno assicurativo.

**Q. Rimozione veicoli**

Premesso che l'assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

**R. Parcheggi e autorimesse**

L'assicurazione, a deroga dell'Art.21 lettera e) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalla stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.

**S. Committenza lavori ai sensi del Decreto legislativo 494/96**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 500.000,00.

**T. Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**

Premesso che l'assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

**U. Lavoro interinale**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N.196 del 24 giugno 1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.

**V. Cose consegnate e non consegnate ( responsabilità ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785/bis)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150,00 e con un massimo indennizzo di Euro 2.500,00 per ogni sinistro e di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

**Articolo 23 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

**Articolo 24 – Massimali di garanzia**

R.C.T.	Euro 1.500.000,00
R.C.O.	Euro 1.500.000,00

Si precisa comunque che il massimo esborso della Società - in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO - non supererà il massimale previsto per la garanzia RCT.

**Articolo 25 – Calcolo premio anticipato**

Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo di circa Euro 900.000,00 e applicando a tale preventivo il tasso lordo promille (comprensivo di imposte) del \_\_\_\_\_ pro mille.

**Articolo 26 - Franchigia**

La presente assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro salvi i maggiori importi previsti in polizza.

**Articolo 27 - Modifiche**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva espressa -**

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, l'Assicuratore e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se l'Assicuratore, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

.....

.....

**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

**Agli effetti degli articoli 1341-1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli di polizza seguenti :**

**Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio**

**Art. 5 Durata e proroga dell'assicurazione - Recesso in caso di sinistro**

**Art. 14 Foro competente per l'esecuzione del contratto**

**Art. 21 Esclusioni**

**Art. 26 Franchigia**

**IL CONTRAENTE**

.....